

LEGGE DI STABILITÀ 2017

L'ANALISI DELLA FONDAZIONE STUDI

 **Fondazione Studi**
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

LEGGE DI STABILITÀ 2017: L'ANALISI DELLA FONDAZIONE STUDI

La Legge di stabilità 2017 è stata approvata in tempo record a seguito dell'apertura della crisi di Governo che sta interessando il Paese in questi giorni.

La Fondazione Studi, in linea con quanto fatto con i precedenti provvedimenti, propone una scheda di lettura veloce del provvedimento che analizza comma dopo comma le principali norme in materia di lavoro, anche alla luce dei dossier degli uffici studi del Parlamento.

Il pacchetto pensioni rappresenta la spina dorsale del provvedimento che ha al centro l'APE (anticipo pensionistico). Un provvedimento molto articolato i cui costi per i lavoratori vanno valutati caso per caso. Si conferma, inoltre, il riconoscimento della 14ma mensilità ai titolari di pensione fino a 1.000 euro mensili mentre sono state eliminate in modo definitivo le penalizzazioni in caso di trattamento pensionistico anticipato e si potranno cumulare in modo gratuito i periodi di contribuzione versati nelle diverse gestioni pensionistiche. Il comma 82, inoltre, attribuisce una nuova funzione all'INAIL, facendo cambiare il volto all'Istituto assicuratore. L'INAIL, infatti, può sottoscrivere quote di fondi di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati.

In tema di welfare e produttività si introducono le seguenti novità:

- a) l'innalzamento da 2.000 a 3.000 euro (4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) del limite di importo complessivo dei premi di risultato assoggettati all'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;
- b) l'esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l'imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni;
- c) l'ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni mediante l'innalzamento da 50.000 a 80.000 euro l'anno.

Con riferimento all'obbligo contributivo per i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata è stato disposto che l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, a partire dal 1 gennaio 2017, è pari al 25%. Non si realizzerà più l'allineamento all'aliquota del 33%.

È previsto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro a decorrere dal 1 gennaio 2017. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ed è corrisposto in unica soluzione dall'INPS. Viene inoltre prorogato, per l'anno 2017, il congedo obbligatorio di due giorni per il padre lavoratore dipendente, che può essere goduto anche in via non continuativa entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per l'anno 2018, il congedo obbligatorio è innalzato a quattro giorni, estendibili a cinque in sostituzione e in accordo con la madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

AUTORI

Angelo Cicerone
Valentina Guerini Rocco

**DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della
FONDAZIONE STUDI**

Via del Caravaggio 66
00145 Roma (RM)

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO APPROVATO ALLA CAMERA	COMMENTO
<p>PARTE I SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI</p>	<p>PARTE I SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI</p>	
<p>Art. 17. <i>(Investimenti in start-up da parte dell'INAIL).</i></p>		
<p>1. Per le proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di <i>start-up</i> innovative, di cui al <u>decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 17 dicembre 2012, n. 221</u>, ovvero costituire e partecipare a <i>start-up</i> di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>82. Identico.</p>	<p>Il comma 82 dispone che l'INAIL possa sottoscrivere quote di fondi di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia</p>

<p>2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>83. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 82, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente</p>	<p>Il comma 83 impone all'INAIL di effettuare i predetti interventi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già nelle disponibilità dell'INAIL a legislazione vigente.</p>
	<p>84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 82 e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio ivi prevista.</p>	<p>Il comma 84, al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, dispone che le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 82 e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33 (fondi d'investimento immobiliari costituiti al fine di valorizzare o dismettere immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici), fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio ivi prevista.</p>
	<p>85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito <i>internet</i> istituzionale della medesima Struttura.</p>	<p>Il comma 85 stabilisce che l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017. Successivamente con DPCM sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le</p>

	<p>Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.</p>	<p>risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.</p>
	<p>86. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale».</p>	<p>Il comma 86 estende ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 (sanzioni sostitutive in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di stupefacenti), dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (reati di lieve entità in materia di normativa sugli stupefacenti), e dell'articolo 168-bis del codice penale (messa alla prova dell'imputato) l'ambito di utilizzo del Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni.</p>
	<p>87. Per le finalità di cui al comma 86, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017.</p>	<p>Il comma 87 integra, per le finalità di cui al comma 86, il Fondo in questione (di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015), nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2017.</p>

<p>Art. 18.</p> <p><i>(Agevolazione per investimenti a lungo termine).</i></p>		
<p>1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al <u>decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509</u>, e al <u>decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103</u>, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 2.</p>	<p>88. identico.</p>	<p>I commi da 88 a 99, prevedono per gli enti di previdenza obbligatoria¹⁴² la possibilità di destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale, per gli investimenti qualificati in:</p>
<p>2. Le somme indicate al comma 1 devono essere investite in:</p>	<p>89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:</p>	<p>- azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea (UE) o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), con stabile organizzazione nel territorio italiano,</p>
<p><i>a)</i> azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;</p>	<p><i>a) identica;</i></p>	<p>- quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che investano prevalentemente negli strumenti finanziari indicati al punto precedente. I redditi derivanti dai citati investimenti, ad esclusione di quelli riconducibili alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito. Al fine dell'applicazione del regime agevolato in argomento le norme prevedono che gli investimenti qualificati debbano essere detenuti per almeno cinque anni; in caso di vendita antecedente i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento, vengono ripresi a tassazione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi senza applicazione di sanzioni.</p>
<p><i>b)</i> in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</u>, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera <i>a</i>).</p>	<p><i>b) identica.</i></p>	<p>In caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme</p>
<p>3. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera <i>c</i>), del</p>	<p>90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera <i>c</i>), del</p>	

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 2 sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), generati dagli investimenti qualificati indicati al comma **89** sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

conseguite vanno reinvestite negli strumenti finanziari predetti entro 90 giorni. Analoga disciplina è prevista per le forme di previdenza complementare (fondi pensione) che destinino somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, per gli investimenti qualificati su citati. I redditi da questi ultimi generati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e quindi non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20 per cento; ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate i redditi derivanti dagli investimenti in parola incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione anticipata, rispetto al limite temporale dei cinque anni, i redditi derivanti dalla cessione e quelli esentati, ai sensi della normativa in esame, sono ripresi a tassazione secondo la vigente aliquota dell'imposta sostitutiva di cui al citato articolo 17 del DLgs 252/2005 (attualmente del 20%), unitamente agli interessi e senza applicazione di sanzioni. È poi previsto che sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati in argomento, e fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, non si applichi la ritenuta sui dividendi¹⁴⁶ e l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. Si dispone quindi che il soggetto non residente beneficiario degli utili in argomento produca una dichiarazione dalla quale risultano i propri dati identificativi e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione in esame; il soggetto

non residente deve fornire, inoltre, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. È infine prevista una comunicazione annuale da inviare all'Amministrazione finanziaria da parte delle società di capitali e degli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che corrispondono utili ai soggetti non residenti, contenente i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.

Al fine dell'applicazione delle disposizioni in commento si abrogano le norme concernenti il credito d'imposta a favore delle casse previdenziali e dei fondi pensione per investimenti infrastrutturali, introdotto dall'articolo 1, commi da 91 a 94 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Durante l'esame parlamentare è stato modificato l'articolo 2, comma 4 del D.Lgs. 509/1994 allo scopo di attribuire alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il compito di segnalare ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza. Ulteriore modifica parlamentare ha interessato l'articolo 6, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 103/1996 in materia di composizione dell'organo di indirizzo generale delle casse previdenziali dei liberi professionisti; nello specifico la novella fissa un limite massimo di cinquanta membri elettivi, fermo restando il rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore. Si dispone poi, mediante l'aggiunta del comma 9-bis all'articolo 17 del D.Lgs. 252/2005, che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi

		<p>pensione siano soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.</p>
<p>4. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 1 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 1 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 2 entro novanta giorni.</p>	<p>91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.</p>	
<p>5. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 2.</p>	<p>92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89.</p>	
<p>6. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 5 devono essere detenuti per almeno cinque anni.</p>	<p>93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni.</p>	

7. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), derivanti dagli investimenti di cui al comma 5 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'[articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#). Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 5 incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato [articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005](#), senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 2 entro novanta giorni dal rimborso.

8. La ritenuta di cui all'[articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e l'imposta

94. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), derivanti dagli investimenti di cui al comma **92** del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'[articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#). Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma **92** incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato [articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005](#), senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma **89** entro novanta giorni dal rimborso.

95. La ritenuta di cui all'[articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), e

<p>sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3 del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 2 del presente articolo fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 6 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione di cui al presente articolo, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.</p>	<p>l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3 del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 del presente articolo fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 93 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione di cui ai commi da 88 a 114 del presente articolo, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.</p>	
<p>9. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 91 a 94 sono abrogati.</p>	<p>96. Identico.</p>	
	<p>97. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi</p>	

	<p>precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».</p>	
	<p>98. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono inserite le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unità».</p>	
<p>10. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:</p>	<p>99. <i>Identico.</i></p>	
<p>«9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».</p>		
<p>11. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che</p>	<p>100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con</p>	<p>Commi da 100 a 114, in via generale dispongono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale ed i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (PIR). Detti piani si costituiscono mediante la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, per ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, con la finalità di effettuare</p>

concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini di cui al presente comma e ai commi da 12 a 24 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del [primo comma dell'articolo 2359 del codice civile](#).

12. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 3, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461](#), o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazioni residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta

l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini di cui al presente comma e ai commi da **101 a 113** del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del [primo comma dell'articolo 2359 del codice civile](#).

101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma **90**, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461](#), o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazioni residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario

investimenti qualificati, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali. Le somme ed in valori investiti in ciascun anno solare di durata del piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. Una parte di tale quota deve essere investita in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Inoltre è disposto il vincolo in ragione della quota massima (10%) di investimenti in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o in depositi e conti correnti. È previsto che le somme conferite nel piano possano essere investite anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. In ogni caso non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con Stati o territori che non consentano un adeguato scambio di informazioni. Gli strumenti finanziari che compongono il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni; se la cessione è antecedente a tale termine i redditi

<p>secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.</p>	<p>applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.</p>	
<p>13. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo, la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 11 a 24 si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.</p>	<p>102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo, la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 100 a 113 si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.</p>	<p>realizzati attraverso la vendita e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi senza applicazione di sanzioni. Il controvalore conseguito, in caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, deve essere reinvestito negli strumenti finanziari agevolati entro 30 giorni dal rimborso. Il mancato rispetto dei limiti di investimento comporta la decadenza dal beneficio fiscale con stretto riferimento ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano, diversi da quelli che invece sono stati detenuti nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina illustrata; per essi vi sarà l'obbligo del pagamento delle imposte non versate, insieme agli interessi, senza applicazione delle sanzioni. Nel caso in cui vengano trattenute ritenute alla fonte ed imposte sostitutive non dovute è previsto il rimborso da parte dei soggetti gestori del piano che compenseranno la somma erroneamente dedotta con l'ammontare di ritenute ed imposte dovute dagli investitori stessi. A tal fine non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta, né il limite massimo di compensabilità dei crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante vendita o rimborso sono deducibili dalle plusvalenze, proventi o differenziali positivi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano, a decorrere dal periodo d'imposta in cui si sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto. Inoltre le citate componenti negative sono deducibili, al momento della chiusura del piano, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati</p>

<p>14. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.</p>	<p>103. Identico.</p>	
<p>15. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 13 nel rispetto delle condizioni di cui al comma 14.</p>	<p>104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.</p>	<p>nell'ambito di altro rapporto di cui sia titolare la medesima persona fisica, che abbia optato per il regime del risparmio amministrato (articolo 6 del D.Lgs. 461/1997); è ammessa anche la deduzione qualora sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le componenti negative sono state realizzate (articolo 68 del TUIR 917/1986). Ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare; quest'ultimo dovrà sottoscrivere apposita autocertificazione attestante il requisito suddetto. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni.</p>
<p>16. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.</p>	<p>105. Identico.</p>	

<p>17. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 12 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 12 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 13 e 15 entro trenta giorni dal rimborso.</p>	<p>106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 105 entro trenta giorni dal rimborso.</p>	
<p>18. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 13, 14 e 15 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 17, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 17.</p>	<p>107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106.</p>	
<p>19. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 12 presso i quali</p>	<p>108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i</p>	

<p>è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>	<p>quali è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.</p>	
<p>20. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 17 e 18 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	
<p>21. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per</p>	<p>110. Identico.</p>	

<p>primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.</p>		
<p>22. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazioni presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 12 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.</p>	<p>111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazioni presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.</p>	
<p>23. Ciascuna persona fisica di cui al comma 11 non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.</p>	<p>112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.</p>	
<p>24. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.</p>	<p>113. <i>Identico.</i></p>	
<p>25. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.</p>	<p>114. <i>Identico.</i></p>	

	<p>115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.</p>	<p>Il comma 115 (Interventi Piano nazionale industria 4.0) demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0</p>
<p>Art. 19. (Fondazione Human technopole).</p>		
<p>1. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca <i>Human technopole</i> di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito denominato «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.</p>	<p>116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca <i>Human technopole</i> di cui all'articolo 5 del decreto- legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito denominato «Fondazione». Per il raggiungimento dei</p>	<p>I commi da 116 a 123 istituiscono una Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca "Human Technopole", di seguito "Fondazione". Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca sono membri fondatori e hanno vigilanza sulla Fondazione. Il Comitato di coordinamento predispone lo schema di statuto della Fondazione (approvato con D.P.C.M.). Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali</p>

	<p>propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.</p>	
<p>2. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.</p>	<p>117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.</p>	
<p>3. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispose lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico <i>Human technopole</i>.</p>	<p>118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispose lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico <i>Human technopole</i>.</p>	<p>soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human Technopole. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori, ulteriori apporti dello Stato e risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente con il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali affidati (comma 119). Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi (comma 120):</p> <ul style="list-style-type: none"> - di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su sua richiesta da enti e dalle altre amministrazioni pubbliche; - della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human Technopole il comma 121 autorizza la spesa di:
<p>4. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione</p>	<p>119. Identico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -10 milioni di euro nel 2017, - 114,3 milioni di euro per il 2018, • 136,5 milioni di euro per il 2019,

<p>competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.</p>		<p>- 112,1 milioni di euro per il 2020,</p> <p>- 122,1 milioni di euro per il 2021,</p> <p>- 133,6 milioni di euro per il 2022,</p> <p>- 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.</p>
<p>5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.</p>	<p>120. Identico.</p>	<p>Il contributo viene erogato sullo base dello stato di avanzamento del progetto Human Technopole. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Infine, con D.P.C.M. sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia in ordine al progetto Human Technopole ed il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del D.L. 185/2015 (comma 123). La norma richiamata ha attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a</p>
<p>6. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto <i>Human technopole</i> di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto <i>Human technopole</i> di cui al comma 1.</p>	<p>121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto <i>Human technopole</i> di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto <i>Human technopole</i> di cui al comma 116.</p>	
<p>7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.</p>	<p>122. Identico.</p>	

<p>8. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto <i>Human technopole</i> di cui al comma 1, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>123. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto <i>Human technopole</i> di cui al comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute.</p>	
<p>Capo III</p>		
<p>Art. 22. <i>(Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).</i></p>		
<p>1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:</p>	<p>148. Identico:</p>	<p>Si introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori. A tal fine, viene inserito l'articolo 26-bis nel testo unico immigrazione, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 che consente l'ingresso e il soggiorno nello Stato per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:</p>
<p>«Art. 26-bis. – <i>(Ingresso e soggiorno per investitori).</i> – 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:</p>	<p>«Art. 26-bis. – <i>(Ingresso e soggiorno per investitori).</i> – 1. <i>Identico:</i></p>	<p>a) un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano, da mantenere per almeno 2 anni;</p>
<p>a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>	

<p>b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni;</p>	<p>b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;</p>	<p>b) un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa;</p> <p>c) una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.</p> <p>A tal fine i medesimi soggetti devono altresì: 1) dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cui alle lettere b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;</p> <p>2) presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;</p> <p>3) dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per</p>
<p>c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:</p>	<p>c) <i>identica.</i></p>	
<p>1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cui alle lettere b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;</p>		
<p>2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;</p>		
<p>3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per</p>		

<p>l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.</p>		<p>l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.</p>
<p>2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>	<p>Vengono, quindi, definiti i passaggi procedurali finalizzati al rilascio del visto, demandando ad un decreto interministeriale l'individuazione dell'autorità amministrativa competente in materia (comma 1, cpv. commi 2 e 3).</p>
<p>a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;</p>		<p>Al titolare del "visto per investitori" è rilasciato un permesso di soggiorno biennale revocabile anche prima della scadenza quando venga accertato che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione prevista entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia (comma 1, cpv. comma 4). Il permesso di soggiorno "per investitori" è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita nei summenzionati strumenti finanziari (comma 1, cpv. comma 4). È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari ai fini del ricongiungimento.</p>
<p>b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;</p>		<p>Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari.</p>
<p>c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);</p>		
<p>d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.</p>		
<p>3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>	

<p>territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".</p>		
	<p>3-bis. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.</p>	
<p>4. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia.</p>	<p>4. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in</p>	

	Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).	
5. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.	5. <i>Identico.</i>	
6. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.	6. <i>Identico.</i>	
7. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso dell'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30».	7. <i>Identico.</i>	
	7-bis. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la	

	<p>reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».</p>	
<p>2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse.</p>	<p>149. Identico.</p>	<p>Il comma in esame modifica la vigente disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero, di cui all'articolo 44, comma 1 del DL 78/2010185 , rendendo permanente la misura che consente, di abbattere la base imponibile a fini IRPEF e IRAP.</p>
<p>3. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>150. Identico.</p>	<p>Il comma 150, modificando i commi 1 e 2 dell'articolo 16, del DLgs 147/2015186, estende l'ambito applicativo della disciplina ivi prevista (in materia di rientro dei lavoratori italiani all'estero) anche ai lavoratori autonomi e innalza dal trenta al cinquanta per cento l'ammontare di reddito esente da IRPEF</p>
<p>a) al comma 1, alinea:</p>		
<p>1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti»;</p>		
<p>2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;</p>		
<p>b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:</p>		
<p>«1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi»;</p>		

<p>c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione <i>post lauream</i>».</p>		
<p>4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), numero 2), e lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 3, lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.</p>	<p>151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.</p>	<p>Si prevede nel comma 151 che il criterio di determinazione del reddito precedentemente ricordato, di cui al comma I dell'articolo 16 del DLgs147/2015, si applica anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, ed in possesso di specifici requisiti.</p>
<p>5. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:</p>	<p>152. Identico:</p>	<p>Le disposizioni dai commi 152 a 159, introducono un regime speciale per i soggetti persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia.</p>

«Art. 24-bis. – (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

In particolare, mediante l'introduzione dell'articolo 24-bis al D.P.R. n. 917 del 1986, si prevede che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare, in presenza di particolari condizioni, per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero.

Per effetto dell'esercizio dell'opzione è dovuta la citata imposta sostitutiva dell'IRPEF calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessuna altra imposta o contributo. L'opzione deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate. Le persone fisiche indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni alle Autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in

<p>3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.</p>		<p>parte, dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione. Le persone fisiche possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.</p>
<p>4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.</p>		<p>Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, la stessa può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le medesime condizioni previste. In tal caso l'importo dell'imposta sostitutiva è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. Si prevede, inoltre, che i soggetti che esercitano l'opzione, per i periodi d'imposta di validità della stessa, non siano tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del D.L. n. 167 del 1990 e siano esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18 (imposte sul valore degli immobili situati all'estero e sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato), del D.L. n. 201 del 2011.</p>
<p>5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede</p>		

<p>di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23.</p>		<p>Si prevede, altresì che, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, siano individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis del TUIR. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.</p>
<p>6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1».</p>		<p>Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione e per il versamento dell'imposta sostitutiva sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.</p>
<p>6. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle</p>	<p>153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.</p>	<p>Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.lgs. n. 346 del 1990, è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.</p> <p>Le disposizioni in argomento si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative</p>

<p>imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-<i>bis</i> del testo unico.</p>	<p>227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-<i>bis</i> del testo unico.</p>	<p>al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.</p>
<p>7. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-<i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.</p>	<p>154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-<i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.</p>	
<p>8. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-<i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo.</p>	<p>155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-<i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo.</p>	

<p>9. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con <i>start-up</i> innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.</p>	<p>156. <i>Identico.</i></p>	
<p>10. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-<i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-<i>bis</i> sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>157. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-<i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-<i>bis</i> sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>11. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-<i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.</p>	<p>158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-<i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti</p>	

	nello Stato al momento della successione o della donazione.	
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.	159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.	
Capo IV LAVORO E PENSIONI		
Art. 23. (Premio di produttività e welfare aziendale).		
1. All' articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , sono apportate le seguenti modificazioni:	160. Identico.	Le norme, modificano alcuni commi dell'articolo 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) in materia di premio di produttività; in particolare dispongono:
a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;		a) l'innalzamento da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, assoggettati all'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (modifica del comma 182 della L208/2015);
b) al comma 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»;		b) il non assoggettamento all'imposta sostitutiva in argomento delle somme determinate secondo il valore normale di specifici beni ¹⁹⁰ , anche qualora gli stessi siano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili di cui al comma 182;
c) dopo il comma 184 è inserito il seguente:		

<p>«184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:</p>		<p>pertanto il lavoratore potrà scegliere in luogo dell'imposta sostitutiva sui premi in argomento, anche beni classificabili come benefit aziendali (es. autovetture aziendali, alloggi e prestiti) (modifica del comma 184 della L208/2015);</p>
<p>a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;</p>		<p>c) l'esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l'imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell'offerta delle azioni. Pertanto con la norma in esame sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale i contributi e le assegnazioni delle azioni in parola (introduzione del nuovo comma 184-bis della L208/2015);</p>
<p>b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);</p>		<p>d) l'ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni, mediante l'innalzamento da 50.000 a 80.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente individuato quale parametro di riferimento per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 (modifica del comma 186 della L208/2015);</p>
<p>c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;</p>		<p>e) l'innalzamento del limite di importo complessivo dei premi di risultato da 2.500 a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (modifica del comma 189 della L. 208/2015), parimenti assoggettati alla imposta sostitutiva di cui alla lettera a).</p>

<p>d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000»;</p>		
<p>e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».</p>		
<p>2. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera <i>f-ter</i>) è inserita la seguente:</p>	<p>161. Identico.</p>	<p>Il comma in argomento modifica il vigente articolo 51, comma 2 del TUIR 917/1986 aggiungendo la lettera <i>f-quater</i>; con essa si dispone l'esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o i rischio di gravi patologie (c.d. "long term care" e "dread disease").</p>
<p>«<i>f-quater</i>) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera <i>d</i>), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».</p>		
<p>3. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera <i>f</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.</p>	<p>162. Identico.</p>	<p>La norma contenuta nel comma in esame reca l'interpretazione della disposizione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera <i>f</i>) del TUIR 917/1986. Nello specifico l'esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF205 dell'uso delle opere e dei servizi messi a disposizione dall'imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza²⁰⁶ si interpreta nel senso che è riconosciuta anche per quelle opere e servizi forniti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico</p>

		in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.
	<p>163. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.</p>	<p>Nel comma 163, la norma inserita nel corso dell'esame svolto in prima lettura, destina 50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della regione Calabria, prevedendo che la medesima regione provveda, con propria legge regionale, a coprire gli ulteriori oneri finanziari derivanti dall'intervento.</p>
	<p>164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2013».</p>	<p>Il comma 164, estende a regime la misura, finora limitata al quadriennio 2013-2016, di cui all'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, con la quale viene esclusa la corresponsione da parte del datore di lavoro di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, dovuta nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, qualora tale interruzione dipenda da cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere.</p>

<p>Art. 24. (Abbassamento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata).</p>		
<p>1. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.</p>	<p>165. Identico.</p>	<p>Il comma 165, dispone che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva sia stabilita al 25 per cento, anziché al 29 per cento previsto per il 2017 e al 33 per cento previsto per il 2018.</p>
<p>Art. 25. (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - APE sociale).</p>		
<p>1. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 2 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati</p>	<p>166. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.</p>	<p>Il comma 166 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.</p>

<p>della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.</p>		
<p>2. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'<u>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</u>, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.</p>	<p>167. Identico.</p>	<p>Il comma 167 stabilisce che l'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, i quali, al momento della richiesta di APE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno un'età anagrafica minima di 63 anni; - maturano il diritto ad una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni; - la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. <p>Il medesimo comma esclude poi che possano ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.</p>
<p>3. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della <u>legge 30 marzo 2001, n. 152</u>, presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto</p>	<p>168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della <u>legge 30 marzo 2001, n. 152</u>, presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto</p>	<p>Il comma 168 disciplina l'iter per la domanda e la certificazione del diritto inerente all'APE.</p>

<p>richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile</p>	<p>richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.</p>	
<p>4. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 3 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della <u>legge 30 marzo 2001, n. 152</u>, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014</u>, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 285 del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al <u>decreto legislativo 18/176</u>; settembre 1993, n. 385, e <i>67-duodecies</i> del codice del consumo, di cui al <u>decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</u>. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli</p>	<p>169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della <u>legge 30 marzo 2001, n. 152</u>, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al <u>decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014</u>, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 285 del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al <u>decreto legislativo 18/176</u>; settembre 1993, n. 385, e <i>67-duodecies</i> del codice del consumo, di cui al <u>decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</u>. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi da 166 a 186 del presente articolo è di quattordici giorni. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in</p>	<p>Il comma 169 stabilisce che la domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso.</p> <p>La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal DPCM di cui alle successive disposizioni. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi, a seguito dell'entrata in vigore del predetto DPCM, tra il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro e, rispettivamente, l'ABI e l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie.</p>

<p>accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.</p>	<p>formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi dei commi da 166 a 186 del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.</p>	
<p>5. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al <u>decreto legislativo 176</u>; settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori, se di importo non superiore a 75.000 euro. Per le finalità di cui al <u>decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</u>, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al</p>	<p>170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al <u>decreto legislativo 176</u>; settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per le finalità di cui al <u>decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</u>, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso</p>	<p>Il comma 170 stabilisce che la durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal DPCM di cui al comma 175. Il prestito costituisce credito ai consumatori.</p>

<p>profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.</p>	<p>all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.</p>	
<p>6. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'<u>articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231</u>, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del testo unico di cui al <u>decreto legislativo 18 settembre 1993, n. 385</u>, e 67-duodecies del codice di cui al <u>decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206</u>, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.</p>	<p>171. Identico.</p>	<p>Il comma 171 prevede che il prestito decorra entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento. L'INPS trattiene, a partire dalla prima pensione mensile, l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata.</p>
<p>7. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e</p>	<p>172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26</p>	<p>Il comma 172 consente ai datori di lavoro del settore privato del richiedente, agli enti bilaterali o ai fondi di</p>

27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, al momento della richiesta dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184

e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, **previo accordo individuale con il lavoratore**, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, **alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità** dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. **Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.**

solidarietà, con l'accordo del richiedente, di incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione un contributo non inferiore, per ciascun anno, o sua frazione, di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 184 del 1997, in materia di contributi volontari, con applicazione, tuttavia, della disciplina sul mancato o ritardato pagamento propria dei contributi previdenziali obbligatori.

8. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia

173. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia

Il comma 173 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, costituito presso l'INPS, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi.

<p>del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-<i>bis</i>, numero 1), del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-<i>bis</i>, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.</p>	<p>del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 del presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-<i>bis</i>, numero 1), del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-<i>bis</i>, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.</p>	<p>La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente da privilegio. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.</p>
<p>9. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 4.</p>	<p>174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 169.</p>	<p>Il comma 174 dispone l'applicazione all'APE del tasso di interesse e della misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati nei citati accordi-quadro</p>
<p>10. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 8 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del</p>	<p>175. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del</p>	<p>Il comma 175 demanda ad apposito DPCM le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato</p>

<p>lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</p>	<p>lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>11. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 8 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>	<p>176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>	<p>Il comma 176 affida all'INPS la gestione del Fondo di garanzia, sulla base di un'apposita convenzione da stipularsi tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e il Ministro del lavoro.</p>
<p>12. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 1 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601</u>.</p>	<p>177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del <u>decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601</u>.</p>	<p>Il comma 177 esclude le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 dal concorso alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del DPR n. 601 del 1973, in materia di agevolazioni per il settore del credito</p>
<p>13. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 6 non rilevano ai fini del riconoscimento di</p>	<p>178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di</p>	<p>Il comma 178, prevede che gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni</p>

<p>prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.</p>	<p>prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.</p>	<p>assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi .</p>
<p>14. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'<u>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</u>, che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da <i>a)</i> a <i>d)</i> del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'<u>articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>:</p>	<p>179. In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'<u>articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335</u>, che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da <i>a)</i> a <i>d)</i> del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'<u>articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>:</p>	<p>Il comma 179 riconosce in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che si trovano in specifiche condizioni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.</p>
<p><i>a)</i> si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'<u>articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604</u>, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;</p>	<p><i>a) identica;</i></p>	
<p><i>b)</i> assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con <i>handicap</i> in situazione di gravità ai sensi dell'<u>articolo 3,</u></p>	<p><i>b) identica;</i></p>	

<p><u>comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u>, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;</p>		
<p>c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;</p>	<p><i>c) identica;</i></p>	
<p>d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 16, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.</p>	<p>d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.</p>	
<p>15. La concessione dell'indennità di cui al comma 14 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.</p>	<p>180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.</p>	<p>Il comma 180, prevede che la concessione dell'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità, è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto.</p>
<p>16. L'indennità di cui al comma 14 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.</p>	<p>181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.</p>	<p>Nel comma 181, si afferma che l'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non soggetto a rivalutazione.</p>

<p>17. L'indennità di cui al comma 14 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207</p>	<p>182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.</p>	<p>Il comma 182 stabilisce che detta indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento dell'Assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.</p>
<p>18. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro nel limite di 8.000 euro annui.</p>	<p>183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.</p>	<p>Il comma 183 dispone la decadenza del beneficiario dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.</p>
<p>19. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 14 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.</p>	<p>184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.</p>	<p>Il comma 184 prevede che per i lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità in esame, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio iniziano a decorrere al compimento dell'età prevista ai sensi della riforma delle pensioni cosiddetta Fornero e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.</p>

<p>20. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 19, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 21, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:</p>	<p>185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:</p>	<p>Il comma 185 demanda ad apposito DPCM la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi sull'APE sociale.</p>
<p>a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 14, lettera d);</p>	<p>a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);</p>	
<p>b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 14 a 21 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;</p>	<p>b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;</p>	
<p>c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 14 a 21, con particolare riferimento:</p>	<p>c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:</p>	
<p>1) <i>all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 21, da effettuare con il procedimento di cui all'<u>articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241</u></i>;</p>	<p>1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186, da effettuare con il procedimento di cui all'<u>articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241</u>;</p>	
<p>2) <i>alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio</i>;</p>	<p>2) <i>identico</i>;</p>	
<p>3) <i>alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 14 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio</i>;</p>	<p>3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;</p>	

<p>4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;</p>	<p>4) <i>identico</i>;</p>	
<p>5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;</p>	<p>5) <i>identico</i>;</p>	
<p>6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 21;</p>	<p>6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;</p>	
<p>7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.</p>	<p>7) <i>identico</i>.</p>	
<p>21. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 14 a 20 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della</p>	<p>186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità</p>	<p>Il comma 186 riconosce il beneficio dell'indennità dell'APE sociale, a domanda e nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, 609 milioni di euro per l'anno 2018, 647 milioni di euro per l'anno 2019, 462 milioni di euro per l'anno 2020, 280 milioni di euro per l'anno 2021, 83 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della</p>

<p>maturazione dei requisiti di cui al comma 15, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 20, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui al presente articolo, al fine di una sua eventuale prosecuzione.</p>	<p>in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.</p>	<p>maturazione dei requisiti e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.</p>
<p>Art. 26. (Quattordicesima).</p>		
<p>1. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>187. Identico:</p>	
<p>a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'Allegato D annesso alla presente legge;</p>	<p>a) <i>identica;</i></p>	<p>Il comma 187, modificando il decreto-legge n. 81 del 2007, dispone l'incremento di circa il 30 per cento della somma aggiuntiva spettante ai pensionati di età superiore a 64 anni che posseggono un reddito complessivo individuale non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Inoltre amplia la platea dei beneficiari della prestazione includendovi anche i soggetti con un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine viene sostituita la tabella A allegata al citato decreto-legge.</p>
<p>b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>	

<p>che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;</p>		
<p>c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:</p>	<p><i>c) identica.</i></p>	
<p>«2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».</p>		
<p>Art. 27. <i>(Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA).</i></p>		
<p>1. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui all'articolo 25, comma 2, della presente legge e in possesso della certificazione di cui all'articolo 25, comma 3, della presente legge, a seguito</p>	<p>188. A decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui al comma 167 del presente articolo e in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, a seguito della cessazione del</p>	<p>Il comma 188 prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia necessari alla richiesta dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), in possesso della relativa</p>

<p>della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al <u>decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252</u>, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.</p>	<p>rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al <u>decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252</u>, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.</p>	<p>certificazione INPS e a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche integrative, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possano essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea. Tale Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) decorre dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consiste nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto</p>
<p>2. La parte imponibile della rendita di cui al comma 1, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.</p>	<p>189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 188, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.</p>	<p>Il comma 189 assoggetta la parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.</p>
<p>3. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.</p>	<p>190. Identico.</p>	<p>Il comma 190 imputa le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, dapprima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.</p>

<p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.</p>	<p>191. Le disposizioni di cui ai commi 188, 189 e 190 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.</p>	<p>Il comma 191 estende le suddette disposizioni anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate</p>
<p>5. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.</p>	<p>192. Identico.</p>	<p>Il comma 192 stabilisce che per i lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni di cui alla cosiddetta "riforma Fornero" e secondo la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.</p>
	<p>193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.</p>	<p>Il comma 193, infine, prevede che il Governo trasmetta alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure dell'APE e della RITA e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.</p>
<p>Art. 28. (Abolizione delle penalizzazioni).</p>		
<p>1. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.</p>	<p>194. Identico.</p>	<p>Il comma dispone che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le disposizioni in materia di penalizzazioni percentuali dei trattamenti pensionistici (articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011) non trovino applicazione. Tali disposizioni prevedevano una riduzione percentuale</p>

		<p>pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; la percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. L'articolo 1, comma 113, della legge 190/2014 ha successivamente escluso dalla riduzione percentuale i soggetti che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva (42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017 con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015.</p>
<p>Art. 29. (Cumulo di periodi assicurativi).</p>		
<p>1. All'<u>articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>195. Identico:</p>	<p>Il comma 195, modificando l'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità per il 2013, sopprime, ai fini di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative (c.d. cumulo), il requisito della mancata maturazione del diritto autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed estende i benefici in materia anche alle gestioni delle casse cd. privatizzate e a quelle dei liberi professionisti (lettera a)); inoltre consente di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2016), adeguati agli incrementi della speranza di vita (lettera b)).</p>
<p>a) al primo periodo, le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;</p>	<p>a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di</p>	

	<p>cui al <u>decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509</u>, e al <u>decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103</u>,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;</p>	
<p>b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal <u>comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'<u>articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 30 luglio 2010, n. 122</u>, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».</p>	<p>b) <i>identica</i>.</p>	
<p>2. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del <u>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'<u>articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'<u>articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 28 maggio 1997, n. 140</u>, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'<u>articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>,</p>	<p>196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del <u>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'<u>articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'<u>articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 28 maggio 1997, n. 140</u>, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'<u>articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre</u></p>	<p>Il comma 196, con riferimento ai lavoratori delle PP.AA. e al personale degli enti pubblici di ricerca che si avvalgono del cumulo, prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio inizino a decorrere dal compimento dell'età prevista per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia prevista dalla normativa vigente.</p>

<p>convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>.</p>	<p><u>2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u></p>	
<p>3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della <u>legge 7 febbraio 1979, n. 29</u>, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'<u>articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.</p>	<p>197. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della <u>legge 7 febbraio 1979, n. 29</u>, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'<u>articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.</p>	<p>Il comma 197 introduce una disciplina transitoria volta a consentire la facoltà di recesso dalla domanda di ricongiunzione per i soggetti che possono accedere al trattamento pensionistico a seguito del cumulo, per effetto delle modifiche recate dal comma 195. In particolare, possono esercitare tale diritto i lavoratori che hanno presentato domanda di ricongiunzione e che non hanno ancora perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. In tale caso, l'esercizio del recesso dà diritto alla restituzione di quanto già versato</p>
<p>4. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'<u>articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del <u>decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42</u>, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico</p>	<p>198. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'<u>articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del <u>decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42</u>, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento</p>	<p>Il comma 198 prevede per i lavoratori che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione anteriormente all'entrata in vigore delle norme in esame, la possibilità di rinunciare alla predetta totalizzazione nel caso in cui il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso. Anche per tali soggetti la facoltà di rinuncia è prevista qualora gli stessi possano accedere al trattamento pensionistico a seguito del cumulo, per effetto delle modifiche recate dal comma 195.</p>

<p>previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 1 del presente articolo.</p>	<p>pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 195 del presente articolo.</p>	
<p>Art. 30. (Lavoratori precoci).</p>		
<p>1. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'<u>articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della <u>legge 8 agosto 1995, n. 335</u>, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da <i>a)</i> a <i>d)</i> del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 4 del presente articolo:</p>	<p>199. A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'<u>articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della <u>legge 8 agosto 1995, n. 335</u>, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da <i>a)</i> a <i>d)</i> del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:</p>	<p>Il comma 199 riduce, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo a 41 anni ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 (lavoratori con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995/216), che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età. Si ricorda che la normativa vigente (articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011) prevede l'accesso alla pensione anticipata a quei lavoratori che maturano determinati requisiti contributivi adeguati alla speranza di vita e che per l'anno 2016 risultano pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. E' richiesto inoltre che i lavoratori interessati si trovino in una delle seguenti condizioni:</p>
<p><i>a)</i> sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'<u>articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604</u>, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;</p>	<p><i>a)</i> <i>identica</i>;</p>	<p><i>a)</i> stato di disoccupazione involontaria, con integrale riscossione della relativa prestazione spettante da almeno tre mesi;</p>
<p><i>b)</i> assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con</p>	<p><i>b)</i> <i>identica</i>;</p>	<p><i>b)</i> assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, del coniuge o un parente di primo grado convivente</p>

<p><i>handicap</i> in situazione di gravità ai sensi dell'<u>articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104</u>;</p>		<p>con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;</p>
<p>c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p>	<p><i>c) identica;</i></p>	<p>c) ridotta capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;</p>
<p>d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del <u>decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67</u>.</p>	<p><i>d) identica.</i></p>	<p>d) siano lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E che svolgano, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero siano lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.</p>
<p>2. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'<u>articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</u>.</p>	<p>200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'<u>articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</u>.</p>	<p>Il comma 200 estende al requisito contributivo ridotto gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa vigente a partire dal 1° gennaio 2019.</p>
<p>3. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del <u>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'<u>articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140</u>, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse</p>	<p>201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del <u>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'<u>articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140</u>, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione</p>	<p>Il comma 201 prevede, con riferimento alle indennità di fine servizio, che per i lavoratori delle PP.AA., nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono al pensionamento anticipato introdotto dalla norma in esame, le indennità di fine servizio, siano corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo la normativa vigente in materia.</p>

<p>secondo le disposizioni dell'<u>articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato</p>	<p>delle stesse secondo le disposizioni dell'<u>articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.</p>	
<p>4. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 5, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:</p>	<p>202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:</p>	<p>Il comma 202 demanda ad apposito DPCM la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti di spesa annuali sopra indicati.</p>
<p>a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 1, lettera d);</p>	<p>a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);</p>	
<p>b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al presente articolo e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;</p>	<p>b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;</p>	
<p>c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 5 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'<u>articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241</u>;</p>	<p>c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'<u>articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241</u>;</p>	
<p>d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>	

<p>e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;</p>	<p>e) <i>identica</i>;</p>	
<p>f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;</p>	<p>f) <i>identica</i>;</p>	
<p>g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 5;</p>	<p>g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203;</p>	
<p>h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.</p>	<p>h) <i>identica</i>.</p>	
<p>5. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 1 a 4 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità</p>	<p>203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con</p>	<p>Il comma 203 riconosce il beneficio dell'anticipo del pensionamento a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, 550 milioni di euro per l'anno 2018, 570 milioni di euro per l'anno 2019, 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Inoltre, qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emergano scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie sopra definite, la decorrenza dei trattamenti è differita. Tale differimento dovrà essere commisurato a criteri di</p>

<p>in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 1, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.</p>	<p>criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.</p>	<p>priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie</p>
<p>6. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del <u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.</p>	<p>204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del <u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.</p>	<p>I commi 204 e 205 prevedono la non cumulabilità del trattamento pensionistico de quo con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva prevista dalla normativa vigente e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento anticipato. Inoltre il beneficio in esame non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199, ferma restando il riconoscimento della contribuzione figurativa per i sordomuti e gli invalidi civili con invalidità superiore al 74 per cento</p>
<p>7. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'<u>articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388</u>.</p>	<p>205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'<u>articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388</u>.</p>	
<p>Art. 31. (Lavori usuranti).</p>		
<p>1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:</p>	<p>206. Identico:</p>	<p>Il comma 206 sopprime l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di rimuovere, per gli</p>

<p>a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>	<p>addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, le cosiddette “finestre” relative alla decorrenza del trattamento pensionistico (lettera a)). Inoltre, mentre la vigente normativa prevede che fino al 31 dicembre 2017 il requisito per accedere al pensionamento anticipato è l'aver svolto una delle attività lavorative usuranti specificamente previste per almeno 7 anni negli ultimi 10 e, dal 1° gennaio 2018, aver svolto tali attività per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, la lettera b) rende a regime alternativamente validi entrambi i criteri. La lettera c) dispone la disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 per i lavoratori adibiti ai lavori usuranti.</p> <p>La lettera c-bis) modifica i termini di presentazione delle domande di accesso al beneficio al fine di tenere conto delle modifiche sostanziali apportate dalla disposizione in esame.</p>
<p>b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>	
<p>1) alla lettera a), le parole: «, compreso l'anno di maturazione dei requisiti,» sono soppresse e le parole: «per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;» sono sostituite dalla seguente: «ovvero»;</p>		
<p>2) alla lettera b), le parole: «, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018» sono soppresse;</p>		
<p>c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».</p>	<p>c) <i>identica</i>;</p>	
	<p>c-bis) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	

	1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;	
	2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:	
	«b-bis) entro il 1 marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;	
	b-ter) entro il 1 maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1 gennaio 2018».	
<p>2. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della <u>legge 24 dicembre 2007, n. 247</u>, è incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'<u>articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67</u></p>	<p>207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della <u>legge 24 dicembre 2007, n. 247</u>, è incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'<u>articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67</u></p>	<p>Il comma 207 incrementa il Fondo per i lavori usuranti (di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247 del 2007) di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011.</p>

<p>3. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 276 del 26 novembre 2011.</p>	<p>208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 276 del 26 novembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del <u>decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67</u></p>	<p>Il comma 208 demanda ad apposito decreto ministeriale le necessarie modifiche al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 276 del 26 novembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio.</p>
	<p>209. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'<u>articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.</u></p>	<p>Il comma 209 reintroduce le prestazioni dei lavoratori centralinisti ciechi nel novero di quelle considerate particolarmente usuranti, e stabilisce che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile per ogni anno di lavoro da centralinista sia valutato anche ai fini dell'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo.</p>
<p>Art. 32. (No tax area per i pensionati).</p>		
<p>1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della</p>	<p>210. <i>Identico.</i></p>	<p>Le disposizioni in commento, intervenendo sull'articolo 13 del TUIR, aumentano la detrazione IRPEF in favore dei</p>

<p>Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente:</p>		
<p>«3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:</p>		<p>titolari di reddito da pensione con età inferiore a 75 anni. In particolare, per tali soggetti la misura della detrazione per redditi da pensione viene equiparata a quella prevista a legislazione vigente in favore dei titolari di pensione con età non inferiore a 75 anni. La nuova modulazione del beneficio consente di elevare da 7.750 euro a 8.000 euro la c.d. no tax area per il reddito in esame; sono proporzionalmente incrementate le detrazioni spettanti per redditi da pensione compresi tra 8.000 e 55.000 euro ed è confermata l'assenza di detrazione per i redditi di pensione pari o superiori a 55.000 euro annui.</p>
<p>a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;</p>		
<p>b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;</p>		
<p>c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro».</p>		
	<p>211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla <u>legge 13 agosto 1980, n. 466</u>, alla <u>legge 20 ottobre 1990, n. 302</u>, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della <u>legge 23 dicembre 2005, n. 266</u>, si applicano i</p>	<p>Il comma aggiunto in sede di esame parlamentare prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e</p>

	<p>benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della <u>legge 23 novembre 1998, n. 407</u>, e dell'articolo 3, comma 2, della <u>legge 3 agosto 2004, n. 206</u>, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi</p>	<p>dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi (IRPEF).</p>
<p>Art. 33. <i>(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico).</i></p>		
<p>1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'<u>articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, dall'<u>articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 7 agosto 2012, n. 135</u>, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della <u>legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, dagli articoli 11 e 11-<i>bis</i> del <u>decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 28 ottobre 2013, n. 124</u>, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della <u>legge 27 dicembre 2013, n. 147</u>, dall'<u>articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147</u>, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della <u>legge 28 dicembre 2015, n. 208</u>, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenere conclusa nonché a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, i complessivi</p>	<p>212. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'<u>articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, dall'<u>articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 7 agosto 2012, n. 135</u>, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della <u>legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, dagli articoli 11 e 11-<i>bis</i> del <u>decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 28 ottobre 2013, n. 124</u>, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della <u>legge 27 dicembre 2013, n. 147</u>, dall'<u>articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147</u>, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della <u>legge 28 dicembre 2015, n. 208</u>, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenere conclusa nonché a quanto stabilito dal</p>	<p>Il comma 212 ridetermina, a seguito dell'attività di monitoraggio in relazione alle misure in materia di salvaguardia dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni, per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi degli oneri (come indicati dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge n. 228 del 2012) nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 243,4 milioni di euro per l'anno 2013; – 908,9 milioni di euro per l'anno 2014; – 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015; – 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016; – 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017; – 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018;

<p>importi indicati al <u>quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012</u> sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'<u>articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013</u>. Ai sensi di quanto stabilito dall'<u>articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012</u>, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.</p>	<p>comma 213 del presente articolo, i complessivi importi indicati al <u>quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012</u> sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'<u>articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013</u>. Ai sensi di quanto stabilito dall'<u>articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012</u>, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 734,8 milioni di euro per l'anno 2019; – 388,1 milioni di euro per l'anno 2020; – 194,8 milioni di euro per l'anno 2021; – 103,5 milioni di euro per l'anno 2022; – 9,9 milioni di euro per l'anno 2023. <p>Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo destinata al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro per finanziare interventi in favore di lavoratori salvaguardati dai requisiti pensionistici della riforma delle pensioni, è incrementata</p> <ul style="list-style-type: none"> di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
<p>2. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi dell'<u>articolo 1, comma 263, della legge 28</u></p>	<p>213. Identico.</p>	<p>Il comma 213, in relazione al limitato utilizzo degli strumenti di salvaguardia finora predisposti e in</p>

<p><u>dicembre 2015, n. 208</u>, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'<u>articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del <u>decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 7 agosto 2012, n. 135</u>, nonché della circostanza che risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22, comma 1, alinea, del citato <u>decreto-legge n. 95 del 2012</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge n. 135 del 2012</u>, le parole: «ulteriori 35.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 19.741 soggetti».</p>		<p>correlazione con la rideterminazione degli stanziamenti, riduce il limite massimo di beneficiari della procedura di salvaguardia di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, da 35.000 a 19.741 soggetti, rideterminando quindi il limite numerico massimo in 137.095 soggetti complessivi.</p>
<p>3. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'<u>articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:</p>	<p>214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'<u>articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:</p>	<p>Il comma 214 dispone che la disciplina in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze delle pensioni, previgente rispetto alla riforma delle pensioni, continua ad applicarsi a complessivi 30.700 soggetti di seguito ripartiti:</p>
<p>a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della <u>legge 23 luglio 1991, n. 223</u>, o ai sensi dell'<u>articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 19 luglio 1994, n.</u></p>	<p>a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della <u>legge 23 luglio 1991, n. 223</u>, o ai sensi dell'<u>articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 19 luglio</u></p>	<p>a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 entro il</p>

451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti

1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre **2014** e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si

periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine dello stesso periodo.

In merito a detti lavoratori, il comma 216 dispone che siano riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge n. 147 del 2013, che perfezionano i requisiti entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge n. 147 del 2013, che perfezionano i requisiti entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147 del 2013, che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201;

e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto legge n. 201 del

<p>ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;</p>	<p>considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;</p>	<p>2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, che perfezionino i requisiti entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201;</p>
<p><i>b)</i> nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera <i>a)</i>, della <u>legge 27 dicembre 2013, n. 147</u>, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del <u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo <u>decreto-legge n. 201 del 2011</u>;</p>	<p><i>b) identica;</i></p>	<p><i>f)</i> nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.</p>
<p><i>c)</i> nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera <i>f)</i>, della <u>legge 27 dicembre 2013, n. 147</u>, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del <u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo <u>decreto-legge n. 201 del 2011</u>;</p>	<p><i>c) identica;</i></p>	
<p><i>d)</i> nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere <i>b)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i>, della <u>legge 27 dicembre 2013, n. 147</u>, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del <u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre</u></p>	<p><i>d) identica;</i></p>	

<p><u>2011, n. 214</u>, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo <u>decreto-legge n. 201 del 2011</u>;</p>		
<p>e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del <u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al <u>decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</u>, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del <u>decreto-legge n. 201 del 2011</u>, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo <u>decreto-legge n. 201 del 2011</u>;</p>	<p>e) <i>identica</i>;</p>	
<p>f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del <u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo <u>decreto-legge n. 201 del 2011</u>.</p>	<p>f) <i>identica</i>.</p>	

<p>4. Per i lavoratori di cui al comma 3, lettera <i>a</i>), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 3.</p>	<p>215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera <i>a</i>), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.</p>	<p>Il comma 215 stabilisce, per i lavoratori di cui al comma 214, lettera <i>a</i>), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, la riapertura a domanda dei termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.</p>
<p>5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'<u>articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 3 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo <u>decreto-legge n. 201 del 2011</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge n. 214 del 2011</u>, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito <i>internet</i>, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito</p>	<p>216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'<u>articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge 22 dicembre 2011, n. 214</u>, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo <u>decreto-legge n. 201 del 2011</u>, convertito, con modificazioni, dalla <u>legge n. 214 del 2011</u>, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito <i>internet</i>, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a</p>	<p>Il comma 216 dispone che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande e pubblica nel proprio sito internet i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici di cui alle norme in oggetto.</p>

<p>dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 3 e 7, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 3 a 7 del presente articolo.</p>	<p>seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo.</p>	
<p>6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'<u>articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147</u></p>	<p>217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'<u>articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147</u></p>	<p>Il comma 217 stabilisce che i dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 147 del 2014.</p>
<p>7. I benefici di cui al comma 3 del presente articolo sono riconosciuti nel limite di 27.700 soggetti e nel limite massimo di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 346 milioni di euro per l'anno 2019, di 303 milioni di euro per l'anno 2020, di 230 milioni di euro per l'anno 2021, di 143 milioni di euro per l'anno 2022, di 54 milioni di euro per l'anno 2023, di 11 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025. Conseguentemente, all'<u>articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per</p>	<p>218. I benefici di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'<u>articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015,</p>	<p>Il comma 218 riconosce i predetti benefici nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 137 milioni di euro per l'anno 2017; – 305 milioni di euro per l'anno 2018; – 368 milioni di euro per l'anno 2019; – 333 milioni di euro per l'anno 2020; – 261 milioni di euro per l'anno 2021; – 171 milioni di euro per l'anno 2022;

<p>l'anno 2016, 1.930,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.565,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.080,8 milioni di euro per l'anno 2019, 691,1 milioni di euro per l'anno 2020, 424,8 milioni di euro per l'anno 2021, 246,5 milioni di euro per l'anno 2022, 63,9 milioni di euro per l'anno 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 164.795 soggetti.</p>	<p>2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 72 milioni di euro per l'anno 2023; – 21 milioni di euro per l'anno 2024; – 9 milioni di euro per l'anno 2025. – 3 milioni di euro per l'anno 2026. <p>Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.</p>
<p>8. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'<u>articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, come rifinanziata anche ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di</p>	<p>219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'<u>articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212 del presente articolo, è ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di</p>	<p>Il comma 219, al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218, riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212, in misura pari a:</p>

<p>76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023.</p>	<p>euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 134 milioni di euro per l'anno 2017; – 295 milioni di euro per l'anno 2018; – 106,54 milioni di euro per l'anno 2019; – 76,97 milioni di euro per l'anno 2020; – 50,22 milioni di euro per l'anno 2021; – 57,10 milioni di euro per l'anno 2022; – 54 milioni di euro per l'anno 2023.
	<p>220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 si provvede altresì mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'<u>articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307</u>, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.</p>	<p>Il comma 220, al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218, riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.</p>
<p>9. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'<u>articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, come conseguenti dai commi da 1 a</p>	<p>221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'<u>articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</u>, come conseguenti dai commi da</p>	<p>Il comma 221 stabilisce che, per il concorso alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dal provvedimento in esame, le</p>

<p>8, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge, e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 5 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 7, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p>212 a 219, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge, e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p>risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228 del 2012, come conseguenti dai commi da 212 a 219 sono acquisite al bilancio dello Stato. Qualora dall'attività di monitoraggio dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218, primo periodo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione.</p>
	<p>222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>I commi 222 e 223 estendono, a decorrere dal 2017, l'applicabilità dell'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi e a condizione che le lavoratrici optino per il sistema di calcolo contributivo integrale. In particolare, in base alle norme in esame possono farvi ricorso anche le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome per un difetto di 3 mesi (nell'età anagrafica). Di conseguenza, all'istituto possono far ricorso le lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, avessero un'età pari o superiore a 57 anni, se dipendenti, o a 58 anni, se autonome.</p>
	<p>223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con</p>	

	<p>modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.</p>	
	<p>224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.</p>	<p>Il comma 224 valuta gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022</p>
	<p>225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede:</p>	<p>Il comma 225 prevede alla copertura di quota parte degli oneri:</p>
	<p>a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223;</p>	<p>a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223;</p>
	<p>b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di</p>	<p>b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga alla vigente normativa (che prevede una destinazione paritaria al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993 e al Fondo sociale per occupazione e formazione), di una quota corrispondente ai suddetti importi delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del</p>

	<p>cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;</p>	<p>1978, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;</p>
	<p>c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.</p>	<p>c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FISPE.</p>
	<p>226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.</p>	<p>Il comma 226, nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 198 del 2016, autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge n. 416 del 1981. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge n. 207 del 2008.</p>

	<p>227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a 232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'alinfa del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 226 del presente articolo e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	<p>Il comma 227 prevede che i trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a 232 sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'alinfa del comma 1 dell'articolo 37 della legge n. 416 del 1981 (termine per effettuare la scelta fra 4 diverse tipologie di trattamenti agevolativi), del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 226 e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014.</p>
	<p>228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.</p>	<p>Il comma 228 stabilisce che agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2008.</p>

	<p>229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.</p>	<p>Il comma 229 dispone la revoca del finanziamento concesso in caso di instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale</p>
	<p>230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede:</p>	<p>Il comma 230 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 226 nei seguenti termini:</p>
	<p>a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;</p>	<p>a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;</p>
	<p>b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli</p>	<p>b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri</p>

	<p>interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.</p>	
	<p>231. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<p>Il comma 231 prevede alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
	<p>232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.</p>	<p>Il comma 232 incrementa di 17,5 mln di euro per il 2017 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.</p>
<p>Art. 34. (Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).</p>		
<p>1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo periodo del medesimo comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS a</p>	<p>233. Identico.</p>	<p>Il comma 233 dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, della legge n. 208 del 2015 (volta a garantire la copertura dell'onere correlato all'erogazione al lavoratore della quota di contributi connessa alla parte di orario di lavoro non più svolto dal lavoratore che, prossimo al pensionamento, opta per il part time secondo le specifiche modalità disciplinate dal comma 284), in misura pari a 100 milioni</p>

<p>copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.</p>		<p>di euro per il 2017 e a 50 milioni di euro nel 2018, che rimangono acquisite al bilancio dello Stato (20 mln per il 2017 e 10 mln per il 2018 sono trasferiti all'INPS per la copertura degli effettivi oneri contributivi correlati al comma 284).</p>
<p>Art. 35. <i>(Agevolazioni per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà).</i></p>		
<p>1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operatività delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>234. Identico.</p>	<p>Il comma 234, modificando l'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 2016, estende al 2018 e al 2019 la possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Tale possibilità è estesa anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Il comma impone che dall'attuazione delle disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>2. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di</p>	<p>235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari</p>	<p>Il comma 235 riduce, sino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei</p>

solidarietà di cui all'[articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#), e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro previsto dall'[articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015](#) per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera *b*), del medesimo [decreto legislativo n. 148 del 2015](#), è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#), e della contribuzione figurativa di cui all'[articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015](#), per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del [decreto legislativo n. 22 del 2015](#), e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'[articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#).

dei Fondi di solidarietà di cui all'[articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148](#), e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro previsto dall'[articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015](#) per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera *b*), del medesimo [decreto legislativo n. 148 del 2015](#), è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni di cui al comma **236** del presente articolo, di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22](#), e della contribuzione figurativa di cui all'[articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015](#), per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del [decreto legislativo n. 22 del 2015](#), e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'[articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#).

settori destinatari dei Fondi di solidarietà e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro a domanda e nei limiti e alle condizioni descritte di seguito. Per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017 la riduzione dell'importo è pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della NASPI, e della relativa contribuzione figurativa; per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019 la percentuale dello sgravio sulla somma predetta (NASPI e contribuzione figurativa) è pari al 50 per cento. Il limite massimo complessivo delle agevolazioni nel triennio 2017-2019 è fissato in 25.000 unità . L'importo dello sgravio è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi della disciplina di NASPI, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari, provvede la Gestione degli interventi assistenziali e a sostegno delle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS.

<p>3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 2 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite numerico complessivo di cui al comma 2. Fermo restando il limite numerico complessivo di cui al comma 2, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del beneficio di cui al comma 2. Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>236. Il beneficio di cui al comma 235 è riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo restando il limite numerico complessivo di cui al comma 235, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del beneficio di cui al comma 235. Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>Il comma 236 riconosce il beneficio in esame ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Fermo restando il limite numerico, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio. Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica</p>
<p>4. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 1 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al primo periodo del presente comma.</p>	<p>237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di</p>	<p>Il comma 237 dispone che, per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dall'azienda datrice di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle predette finalità.</p>

<p>L'operatività della disposizione di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui al comma 1, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>cui al primo periodo del presente comma. L'operatività della disposizione di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>Dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
	<p>238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.</p>	<p>Il comma 238 incrementa lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 (misura sperimentale ASDI), come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è corrispondentemente ridotta.</p>
	<p>239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n. 208 del 2015, nuovi</p>	<p>Il comma 239 demanda ad apposito decreto ministeriale, nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge n. 208 del 2015, la definizione per il 2017, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dei nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono</p>

	<p>criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.</p>	<p>stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.</p>
	<p>240. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:</p>	<p>Il comma 240 prevede, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, ai seguenti interventi:</p> <p>a) restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;</p>
	<p>a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;</p>	<p>b) autorizzazione della spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019 per la prosecuzione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, per la stipula di contratti di apprendistato;</p>
	<p>b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019; conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo</p>	<p>c) incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge n. 510 del 1996 (sconti contributivi</p>

	<p>periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;</p>	<p>per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà);</p> <p>d) finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.</p>
	<p>c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 18#176; ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al comma 4-bis dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30 milioni annui»;</p>	
	<p>d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del <i>call-center</i>, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.</p>	
	<p>241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.</p>	<p>Il comma 241 riconosce, nella misura massima di tre mesi, alle lavoratrici autonome il diritto all'astensione dal lavoro per le donne vittime di violenza già riconosciuto</p>

		alle lavoratrici dipendenti dall'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 2015.
	<p>242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.</p>	<p>Il comma 242 stabilisce che, durante il periodo di congedo di cui al comma precedente, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 402 del 1981, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.</p>
	<p>243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:</p>	<p>Il comma 243 sostituisce l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, stabilendo una serie di obblighi di comunicazione alle imprese esercenti attività di call center, nel caso di delocalizzazione fuori dei paesi dell'Unione europea, sanzionando amministrativamente le omesse comunicazioni. Il nuovo comma 4 del citato articolo 24-bis, poi, esclude, in attesa della ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, l'erogazione di benefici, anche fiscali o previdenziali, a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione europea. I successivi commi 5 e 6 riconoscono all'utente il diritto di conoscere il paese dove si trova l'operatore del call center e di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 7. I commi 8 e 9 disciplinano profili inerenti la privacy e la trasparenza correlati all'attività di call</p>

		<p>center. Il comma 10 stabilisce che per le PP.AA. aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I commi 11 e 12, infine, concernono l'obbligo per gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali di iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione.</p>
	<p>«Art. 24-bis. – (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center). – 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da <i>call center</i> indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.</p>	
	<p>2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di <i>call center</i> fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:</p>	
	<p>a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta</p>	

	<p>comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di <i>call center</i>;</p>	
	<p>b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;</p>	
	<p>c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.</p>	
	<p>3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di <i>call center</i> fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.</p>	

	<p>4. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei <i>call center</i>, nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia di attività può essere erogato a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano l'attività di <i>call center</i> in un Paese che non è membro dell'Unione europea.</p>	
	<p>5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un <i>call center</i> deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.</p>	
	<p>6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un <i>call center</i>.</p>	
	<p>7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero,</p>	

	<p>dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere <i>b)</i> e <i>c)</i>, la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.</p>	
	<p>8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a un <i>call center</i> esterno è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera <i>f)</i>, e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore. La constatazione della violazione</p>	

	<p>può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.</p>	
	<p>9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di <i>call center</i> è tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del <i>call center</i> destinatario della chiamata, o da quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.</p>	
	<p>10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di <i>call center</i> l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</p>	
	<p>11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di <i>call center</i> su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a</p>	

	<p>disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di <i>call center</i>. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di <i>call center</i> e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.</p>	
	<p>12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro».</p>	
	<p>244. Al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS è istituito il Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE).</p>	<p>Il comma 244 prevede l'istituzione presso l'INPS, al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, entro il 31 marzo 2017, del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE).</p>
	<p>245. Il FOSPE è costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione</p>	<p>Il comma 245 stabilisce che il FOSPE ha una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 ed è alimentato da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo</p>

	<p>all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457.</p>	<p>stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge n. 457 del 1972.</p>
	<p>246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p>	<p>Il comma 246 prevede che il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca, nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi.</p>
	<p>247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti di cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.</p>	<p>Il comma 247 demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'effettuazione di un monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti di cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.</p>

	<p>248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247 del presente articolo si applicano al FOSPE le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.</p>	<p>Il comma 248 rinvia, per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247, alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015.</p>
	<p>249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.</p>	<p>Si dispone che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato o pensionato percepite dagli orfani concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR per l'importo eccedente 1000 euro.</p>
	<p>250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende</p>	<p>Il comma 250 dispone, a decorrere dal 2017 e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, che il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da alcuni tipi di mesotelioma, carcinoma polmonare e asbestosi, riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno 5 anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti</p>

perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 maggio 1997, n. 140](#), sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'[articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di

dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo, il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

	<p>corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.</p>	
	<p>251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1 gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.</p>	<p>Il comma 251 riattribuisce le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68. Le stesse sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo.</p>
<p>Art. 42. (Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro).</p>		
<p>1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre</p>	<p>308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre</p>	<p>Il comma 308 riconosce l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di 36 mesi e nel</p>

2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'[articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#), ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del [capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al [capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria

2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma **309** del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'[articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107](#), ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del [capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226](#), ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al [capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008](#), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il

limite di un importo di esonero di 3.250 euro su base annua, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo. L'esonero, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, spetta ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (pari ad almeno il 30% del periodo complessivo svolto in alternanza scuola-lavoro), periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. La norma prevede, inoltre, che l'INPS, con le risorse disponibili a legislazione vigente, provveda al monitoraggio del numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate contributive, al fine di verificare il rispetto del limite massimo di spesa previsto dal comma 309

<p>superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>2. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 1.</p>	<p>309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.</p>	<p>Il comma 309 riconosce il predetto contributo nel limite massimo di spesa pari a 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 milioni di euro per il 2018, 86,9 milioni di euro per il 2019, 84 milioni di euro per il 2020, 50,7 milioni di euro per il 2021 e 4,3 milioni di euro per il 2022. Inoltre stabilisce che qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie così determinate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio</p>
<p>3. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 1 e 2, al fine di una sua eventuale prosecuzione.</p>	<p>310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione.</p>	<p>Il comma 310 stabilisce che entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio, al fine di una sua eventuale prosecuzione.</p>
	<p>311. Il <u>secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107</u>, è sostituito dal</p>	<p>Il comma 311 specifica che le risorse (100 milioni annui a decorrere dal 2016) per l'implementazione dell'alternanza scuola lavoro e per attività di formazione scolastica in materia di sicurezza e salute sui luoghi di</p>

	seguinte: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.».	lavoro sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, senza più riferimenti al meccanismo generale di ripartizione delle risorse destinate alle istituzioni scolastiche.
4. All' <u>articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296</u> , dopo il comma 616- <i>bis</i> è inserito il seguente:	312. Identico.	Il comma 312, modificando la legge n. 296 del 2006, prevede la possibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di condurre i controlli di I livello sulle spese sostenute dagli Istituti scolastici a valere sui Fondi europei avvalendosi di propri revisori dei conti.
«616- <i>ter</i> . Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali».		
	313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», relativo al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'<u>articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.</u>	Il comma 313 puntualizza che, nel programma operativo nazionale « Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento », relativo al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, per « istituzioni scolastiche » si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000.

<p>Capo VI MISURE IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA</p>		
<p>Art. 46. <i>(Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali).</i></p>		
<p>1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al</p>	<p>344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi</p>	<p>Il comma 344, in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, dispone, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, il riconoscimento, per un periodo massimo di 36 mesi, dell'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tale esonero è stato poi esteso dalla Camera dei deputati alle iscrizioni di soggetti di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola limitatamente alle aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Per i successivi dodici mesi, l'esonero è riconosciuto nel limite del 66 per cento e, per un ulteriore periodo di dodici mesi, nel limite del 50 per cento. Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni e delle minori entrate contributive</p>

<p>monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <i>de minimis</i>.</p>	<p>345. Le disposizioni di cui al comma 344 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <i>de minimis</i>.</p>	<p>Il comma 345 prevede che l'esonero è riconosciuto nel limite massimo delle norme europee sul <i>de minimis</i>.</p>
	<p>346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla <u>legge 13 marzo 1958, n. 250</u>, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.</p>	<p>Il comma 346 riconosce, al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo, per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro, secondo modalità fissate con decreto ministeriale (comma 347).</p>

	<p>347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 346.</p>	
<p>Titolo III MISURE PER LA FAMIGLIA</p>		
<p>Capo I MISURE PER LA FAMIGLIA</p>		
<p>Art. 48. (Premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore).</p>		
<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico sulle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.</p>	<p>353. Identico.</p>	<p>I commi dispongono il riconoscimento di un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF259 ed è corrisposto in unica soluzione dell'INPS260 . Viene inoltre prorogato, per l'anno 2017, il congedo obbligatorio di due giorni per il padre lavoratore dipendente, che possono essere goduti anche in via non continuativa entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Per l'anno 2018, il congedo obbligatorio è innalzato a quattro giorni, estendibili a cinque in sostituzione e in accordo con la madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 41,2 milioni di euro per</p>
<p>2. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92,</p>	<p>354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28</p>	

<p>nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per l'anno 2017. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p>giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p>l'anno 2018, si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione 261 pari a 20 milioni per il 2017 e pari a 31,2 milioni per l'anno 2018. Conseguentemente si riduce anche di 10 milioni di euro per l'anno 2018 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura della parte residua dei costi stimati per l'intervento inerente il congedo obbligatorio di paternità.</p>
<p>Art. 49. (Buono nido e rifinanziamento del voucher asili nido).</p>		
<p>1. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati è attribuito, a partire dall'anno 2017, un</p>	<p>355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di</p>	<p>Il comma 355 attribuisce per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016 un buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative agli asili nido nonché di</p>

buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'[articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e dall'[articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#); il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 2 e 3.

forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione **e il pagamento della retta** a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'[articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e dall'[articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203](#); il beneficio di cui al

forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono, parametrato a undici mensilità, è corrisposto al genitore richiedente dall'INPS. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni per l'anno 2019 e 330 milioni a decorrere dal 2020. Le norme recano inoltre un'apposita clausola a presidio del rispetto del limite di spesa indicato, in base alla quale l'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui, in sede di attuazione, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione dall'imposta delle spese sostenute per gli asili nido ai fini IRPEF263 e non è fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 (voucher baby-sitting e asili nido). Per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è disposta la proroga dei benefici di sostegno alla genitorialità relativi al voucher baby-sitting e asili nido previsti dall'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012 (600 euro mensili per massimo sei mesi in alternativa al congedo)²⁶⁴. Tale beneficio è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro annui, per le lavoratrici dipendenti e, nel limite di 10 milioni di euro annui alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

	presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 .	
2. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera <i>b</i>), della legge 28 giugno 2012, n. 92 , è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.	356. Identico.	
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera <i>b</i>), della legge 28 giugno 2012, n. 92 , è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.	357. Ai medesimi fini di cui al comma 356 , il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera <i>b</i>), della legge 28 giugno 2012, n. 92 , è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.	
Art. 50. (Pari opportunità).		
1. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative già stanziata nella parte II (sezione II) della presente legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.	358. Identico.	Il comma 358 dispone che al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, oltre a quelle già stanziata nella sezione II del bilancio destinate alle predette iniziative.
	359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli,	Il comma 359 finanzia il Fondo per le pari opportunità con 5 mln di euro all'anno, nel triennio 2017- 2019. Tali

	<p>di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.</p>	<p>risorse sono finalizzate alle attività di sostegno e potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui al D.L. n. 93 del 2013. Conseguentemente, è ridotto di 5 milioni all'anno nel triennio 2017-2019 l'incremento del Fondo per esigenze indifferibili.</p>
	<p>360. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo.</p>	<p>Si dispone che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo. Si ricorda che il suddetto Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute (cap. 4395), ha una dotazione a regime di 5 milioni dal 2016. A tal fine, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.</p>
	<p>361. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.</p>	

<p>Titolo V POLITICHE INVARIATE</p>		
<p>Art. 52. (Fondo per il pubblico impiego).</p>		
<p>1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.</p>	<p>364. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.</p>	<p>Il comma 364 stanziava per i vari comparti del pubblico impiego, relativamente alle finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per il 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018</p>
<p>2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:</p>	<p>365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:</p>	<p>Il comma 365, lettera a), prevede a tal fine l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per il 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato alla determinazione, per il 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge n. 208/2015268, pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico</p>
<p>a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>	<p>.</p> <p>Il comma 365, lettera b), finalizza parte delle risorse, per il 2017 e a decorrere dal 2018, al finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese anche le assunzioni relative all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, per in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a</p>

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'[articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dell'[articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#), e dall'[articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244](#), ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'[articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), con la disciplina e le modalità ivi previste.

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e **L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'[articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dell'[articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#). Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della [legge 7 agosto 2015, n. 124](#), e dall'[articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244](#), ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'[articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), con la disciplina e le modalità ivi previste. **Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle**

legislazione vigente e nei limiti delle vacanze di organico .

Il comma 365, lettera c) finalizza parte delle risorse alla definizione, dal 2017, dell'incremento delle risorse già previste a legislazione vigente, volte al riordino delle carriere del personale del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), punti 1 e 4, della legge n. 124/2015 e dell'art. 1, comma 5, della legge n. 244/2012274 - ovvero, per il solo 2017, la proroga del contributo straordinario riconosciuto al personale non dirigente del medesimo comparto ai sensi dell'art. 1, comma 972, della legge n. 208/2015 (comma 2, lett. c)).

Un'integrazione al ddl iniziale ha previsto che siano stanziati ai medesimi fini una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall'ottimizzazione e razionalizzazione di specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 mln di euro, nonché di una quota parte del fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all'articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 mln di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell'istituendo fondo per il pubblico impiego) ai fini dell'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 2, lettera c).

	<p>peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.</p>	
<p>3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>366. Per il concorso alle finalità di cui al comma 364, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	
<p>4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 si provvede ad aggiornare i criteri di</p>	<p>367. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 si provvede ad aggiornare i criteri di</p>	<p>Il comma 367 demanda ad un DPCM l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi</p>

<p>determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera <i>a)</i> del medesimo comma 2.</p>	<p>determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera <i>a)</i> del medesimo comma 365.</p>	<p>contrattuali del pubblico impiego, adottati con DPCM 18 aprile 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera <i>a)</i> del comma 1</p>
	<p>368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	
<p>5. All'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e sono soppresse le parole da: «di cui 74 milioni» fino alla fine del comma.</p>	<p>369. <i>Identico.</i></p>	<p>Il comma 369 infine dispone gli adeguamenti testuali all'art. 1, comma 466, della legge n. 208/2015, laddove è stato già previsto un primo stanziamento di 300 milioni annui dal 2016, per il finanziamento degli aggiornamenti contrattuali, di cui 74 milioni destinati ai contratti relativi alla FF.PP., al fine di tenere conto di quanto previsto dal comma 1, lett. <i>a)</i></p>
	<p>370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per</p>	<p>Il comma 370 stabilisce che per gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 (le cd. casse pensionistiche privatizzate) e al decreto legislativo n. 103 del 1996 (enti che adempiono alla tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale (divieto di aumentare il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,</p>

	<p>l'anno 2017, è pari al 16 per cento e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.</p>	<p>compreso il trattamento accessorio, in modo da non superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010), di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge n. 147 del 2013, per l'anno 2017, è pari al 16 per cento del livello della spesa per consumi intermedi attinto nel 2010 e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.</p>
	<p>371. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.</p>	<p>Il comma prevede che la dotazione del fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.</p>
	<p>372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>Il comma stabilisce che nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche, ed, eventualmente, anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>

<p>Art. 55. (Fondo volo).</p>		
<p>1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2017. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</p>	<p>378. Identico.</p>	<p>Il comma provvede a ridurre gli oneri a carico dei passeggeri di trasporti aerei, sopprimendo, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il già previsto incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145/2013 per gli anni 2017 e 2018. La norma stabilisce che, al ristoro delle minori entrate per l'INPS, provveda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.</p>
<p>Titolo VII MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA</p>		
<p>Art. 61. (Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri).</p>		
<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi</p>	<p>425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi</p>	<p>La norma dispone che le riduzioni di spesa relative ai Ministeri, previste con il disegno di legge di bilancio in esame, possano essere rimodulate con DPCM nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della P.A.</p>

<p>di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.</p>	<p>di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.</p>	
<p>2. All'articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p>426. Identico.</p>	
<p>a) le parole: «ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019»;</p>		<p>Il comma 426, lettera a), modifica l'art. 1, comma 624, della legge n. 208/2015, ivi disponendo che la quota di maggiori entrate derivante dalle vendite di immobili all'estero realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri che restano acquisite all'entrata - pari, nel testo vigente della disposizione, a 10 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018 - viene innalzata a 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 16 milioni per il 2019. La lettera b) prevede che, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, i suddetti importi siano accantonati e resi corrispondentemente indisponibili, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nell'ambito delle disponibilità di cui all'art. 18, comma 2 lett. c) della legge n. 125/2014 relativamente alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale.</p>
<p>b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019».</p>		
<p>3. All'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2016».</p>	<p>427. Identico.</p>	<p>Il comma 427 novella il comma 623 della legge di stabilità 2016, al fine di rendere permanente l'acquisizione all'entrata delle maggiori entrate (6 milioni di euro l'anno) derivanti dagli incrementi delle tariffe consolari disposti dal comma 621, della medesima legge, che il comma 623 nel testo vigente limita al triennio 2016-2018.</p>

<p>4. Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dall'applicazione della tariffa dei diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall'articolo 41-<i>bis</i>, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 41-<i>bis</i>, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato in ciascun anno dal 2017.</p>	<p>428. Identico.</p>	<p>Il comma 428 stabilisce che le maggiori entrate accertate e riscosse dagli Uffici all'estero, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dalla applicazione delle tariffe consolari, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per i suddetti importi non si applicano le disposizioni che prevedono la riassegnazione di tali maggiori entrate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale .</p>
	<p>429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-<i>bis</i> della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-<i>bis</i> del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono</p>	<p>Il comma prevede che, a decorrere dall'anno 2017, sia riassegnato il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (pari a 300 euro), allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali risorse sono trasferite agli uffici dei consolati di ciascuna Circonscrizione consolare che hanno operato la percezione del predetto contributo, in proporzione delle</p>

	<p>riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.</p>	<p>percezioni realizzate. Tali somme sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.</p>
	<p>430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.</p>	<p>Il comma riduce di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro dal 2018 il finanziamento annuale riconosciuto all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a copertura degli oneri derivanti dall'incremento di pari importo delle risorse complessivamente stanziare per il pubblico impiego di cui al comma 1 dell'articolo 52 (portandole a 1920,8 milioni di euro per il 2017 e a 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018), finalizzate all'assunzioni a tempo indeterminato presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo medesima.</p>

<p>5. A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.</p>	<p>431. Identico.</p>	<p>Il comma dispone che, a decorrere dal 2017, i benefici relativi agli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.</p>
	<p>432. Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'efficientamento delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli <i>standard</i> internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 59 dell'11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014.</p>	<p>La norma prevede interventi sulle Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sugli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, finalizzati a garantire una razionalizzazione della spesa del Mibact e maggiore efficienza delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura indicati. Innanzitutto, la previsione attiene all'adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all'art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). A tal fine, stabilisce che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il D.M. 23 gennaio 2016, nei termini e nei modi di cui all'art. 1, co. 327, della L. 208/2015, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche del Mibact. Il tutto dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>